

DELIBERA N. 14/06/CSP

**Archiviazione nei confronti della società
R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale
Canale 5)
per la presunta violazione dell'articolo 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 200/00/csp
(trasmissione "Matrix" del 19 settembre 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 28 settembre 2005, prot. n. 1467/DVeC/05), dalla diffusione, nel corso della trasmissione "Matrix" in onda sull'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5" in data 19 settembre 2005, dei risultati di un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli, avente a oggetto gli orientamenti politici degli italiani, si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto il sondaggio è privo degli elementi di cui alle lettere b) e g) e non risulta contestualmente reso disponibile nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo stato trasmesso per la pubblicazione sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 23 settembre 2005 dal soggetto che lo ha realizzato, il tutto in contrasto con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00 e con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della citata delibera n. 200/00/CSP, nonché comma 4, quanto al contenuto integrale del titolo a scorrimento;

PRESA VISIONE della puntata della trasmissione “Matrix” andata in onda in data 19 settembre 2005 sulla emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, nella quale sono stati diffusi i risultati del sondaggio in questione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione al procedimento avviato dal Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità (nota in data 13 ottobre 2005, prot. n. U/08354/05/NA), pervenute il 18 ottobre seguente (prot. n. 21601/05/NA), nelle quali la società eccepisce che:

- il sondaggio in questione va inquadrato nei sondaggi di opinione e non in quella dei sondaggi politico - elettorali;
- le domande relative al sondaggio non erano, infatti, direttamente riconducibili ad una concreta valutazione pre – elettorale in termini di intenzioni di voto ai vari partiti e ai vari schieramenti, bensì, prendendo spunto da un evento particolare e contingente (le elezioni in Germania e la rimonta di Schroeder), si riferivano nel primo caso ad una preferenza nell’opinione pubblica tra due personaggi convenzionalmente scelti, in assenza di una concreta ed effettiva candidatura degli stessi a qualsivoglia consultazione elettorale, e nel secondo caso ad una autocollocazione in aree senza una valutazione pre – elettorale in termini di intenzioni di voto ai vari partiti e ai vari schieramenti;
- l’inquadramento tra i sondaggi di opinione ha determinato anche la formulazione della serie di informazioni trasmesse a scorrimento durante la presentazione del sondaggio: infatti, la delibera in materia di sondaggi non politici non prevede tra gli elementi necessari la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e per contro prevede altri elementi presenti nella nota diffusa e non previsti dall’articolo 8 della legge n. 28 del 2000 per i sondaggi politici ed elettorali; l’identità, poi, del committente è stata ripetutamente fornita nel corso della trasmissione da parte del conduttore nel riferire alla trasmissione la committenza del sondaggio dell’Istituto Piepoli;

CONSIDERATO che, per consolidato orientamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori è accompagnata dall’adempimento degli elementi informativi previsti, al fine di garantire i cittadini nel processo di libera formazione del proprio convincimento politico e di partecipazione alle operazioni di voto, intendendosi inclusa anche la diffusione dell’indagine demoscopica che consti dell’espressione diretta di un’opinione o di un intendimento rilevante sotto il profilo politico in prospettiva di future competizioni elettorali;

RILEVATO che, come evidenziato nella citata memoria difensiva, nel presupposto che si tratti di sondaggi politici, la società concessionaria si è resa

disponibile a provvedere spontaneamente all'integrazione delle indicazioni segnalate, in linea con la giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia;

RILEVATO, in particolare, che in data 17 novembre 2005 (prot. n. 24083/05/NA) la società medesima ha fatto pervenire la comunicazione dell'avvenuta rettifica, diffusa nella puntata della trasmissione "Matrix" del 14 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti